

Direttiva Appalti Pubblici e Direttiva Utilities

Disposizioni a recepimento facoltativo

<i>Titolo dell'Articolo</i>	<i>Appalti Pubblici</i>		<i>Utilities</i>	
	<i>Art.</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Art.</i>	<i>Paragrafo</i>
Operatori Economici	16	2	30	2
Appalti Riservati	17	1	31	1
Regole applicabili alle comunicazioni	19	2 bis	33	3
Scelta delle procedure	24	2 – 3	39	3
Procedura ristretta	26	4		
Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione	30	1		
Cataloghi elettronici	34	1	48	1
Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza	35	-1 (3 v.)	49	1 (3 v.)
Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi	38	2	52	2
Etichettature	41	1-2	55	1-2
Relazioni di prova, certificazioni e altri mezzi di prova	42	1	56	1
Suddivisione degli appalti in lotti	44	3 – 3bis	59	3 – 4
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati	48	2	64	2
Principi generali	54	1-3-3bis	70	3bis- 5- 6
Motivi di esclusione	55	2 – 2bis (2 v.) – 3 (2 v.) – 3bis		
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato	63	1		
Criteri di aggiudicazione dell'appalto	66	2	76	2
Condizioni di esecuzione dell'appalto	70		80	
Subappalto	71	1 – 2 – 4 (2 v.) – 5 (b) (2 v.) – 6 – 7	81	2 – 3 – 5 (2 v.) – 6 (b) (2 v.) – 7 – 8
Principi per l'aggiudicazione degli appalti	76	1-2	86	2
Appalti riservati per determinati servizi	76bis	1	86bis	1
Recepimento e disposizioni transitorie	92	1bis (2 v.) – 1ter – 1quater – 1quinquies	101	2 (2 v.)

Operatori economici

Articolo 16 paragrafo 2 appalti pubblici

Articolo 30 paragrafo 2 utilities

I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a

partecipare a procedure di appalto. Essi non sono obbligati dalle amministrazioni aggiudicatrici ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione.

Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui gli operatori economici devono ottemperare ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui all'articolo 56, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Gli Stati membri possono stabilire in che modo tale specificazione debba essere fatta.

Le condizioni per l'esecuzione di un appalto da parte di tali gruppi di operatori economici, diverse da quelle imposte a singoli partecipanti, sono giustificate da motivazioni obiettive e sono proporzionate.

Appalti riservati

Articolo 17 paragrafo 1 appalti pubblici

Articolo 31 paragrafo 1 utilities

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o delle persone svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Regole applicabili alle comunicazioni

Articolo 19 paragrafo 2bis appalti pubblici

Articolo 33 paragrafo 3 utilities

Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l'uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici offrono modalità alternative di accesso, come previsto al paragrafo 4, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili ai sensi del paragrafo 1 bis, primo comma, secondo periodo.

Scelta delle procedure

Articolo 24 paragrafo 2 appalti pubblici

La gara è indetta mediante un bando di gara a norma dell'articolo 47.

Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, gli Stati membri possono, in deroga al primo comma del presente paragrafo, disporre che le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali o specifiche categorie delle stesse possano indire la gara mediante un avviso di preinformazione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2.

Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un "invito a confermare interesse", conformemente all'articolo 52.

paragrafo 3 appalti pubblici **Articolo 39 paragrafo 3 utilities**

Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all'articolo 30, gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici ricorrano a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Gli Stati membri non consentono l'uso di tale procedura in casi diversi da quelli di cui all'articolo 30.

Procedura ristretta

Articolo 26 paragrafo 4 appalti pubblici

Gli Stati membri possono prevedere che tutte le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali o specifiche categorie delle stesse possano fissare il termine per la ricezione delle offerte tramite accordi tra le stesse amministrazioni aggiudicatrici e i candidati selezionati, purché tutti i candidati selezionati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il [] termine [] non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

Articolo 30 paragrafo 1 appalti pubblici

Nei casi e nelle circostanze specifici di cui ai paragrafi da 2 a 5, gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici aggiudichino appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione.

Cataloghi elettronici

Articolo 34 paragrafo 1 appalti pubblici **Articolo 48 paragrafo 1 utilities**

Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti.

Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

Articolo 35 paragrafo 1 appalti pubblici

Articolo 49 paragrafo 1 utilities

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare forniture e/o servizi da una centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16, lettera a).

Gli Stati membri possono altresì prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure, nella misura stabilita all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16, lettera b). Qualora un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa essere utilizzato da altre amministrazioni aggiudicatrici, ciò viene indicato nell'avviso di indizione di gara per l'istituzione di tale sistema dinamico di acquisizione.

In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o più centrali di committenza specifiche.

Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

Articolo 38 paragrafo 2 appalti pubblici

Articolo 52 paragrafo 2 utilities

Uno Stato membro non vieta alle sue amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad attività di centralizzazione delle committenze offerte da centrali di committenza stabilite in un altro Stato membro.

Per quanto riguarda le attività di centralizzazione delle committenze offerte da una centrale di committenza stabilita in un altro Stato membro rispetto all'amministrazione aggiudicatrice, gli Stati membri possono tuttavia scegliere di specificare che le rispettive amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere unicamente alle attività di centralizzazione delle committenze definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16, lettera a) o lettera b).

Etichettature

Articolo 41 paragrafi 1 e 2 appalti pubblici

Articolo 55 paragrafi 1 e 2 utilities

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche

richieste, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni di cui alle lettere b), c) d) ed e) del paragrafo 1, ma stabilisce anche requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non esigono l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e idonee a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione.

Relazioni di prova, certificazioni ed altri mezzi di prova

Articolo 42, paragrafo 1 appalti pubblici

Articolo 56, paragrafo 1 utilities

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 44 paragrafo 3 appalti pubblici

Articolo 59 paragrafo 3 utilities

Gli Stati membri possono prevedere che, nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse che si riservano tale possibilità e indicano i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.

paragrafo 3 bis appalti pubblici

paragrafo 4 utilities

Gli Stati membri possono attuare il secondo comma del paragrafo 1 rendendo obbligatorio aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati a condizioni da definire conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell'Unione. In tali casi si applicano il paragrafo 1 ter, primo comma e, se del caso, il paragrafo 3.

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Articolo 48 paragrafo 2 appalti pubblici

Articolo 64 paragrafo 2 utilities

Se la gara per l'appalto in questione è stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.

Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 31, le amministrazioni aggiudicatrici

sono esentate dall'invio di un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici raggruppino gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

Principi generali

Articolo 54 paragrafo 1, comma 2 appalti pubblici

Articolo 70 paragrafo 5 utilities

L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta migliore, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 54 paragrafo 3 appalti pubblici

Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli da 55 a 63. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei i criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 55 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice

Gli Stati membri possono escludere l'uso della procedura di cui al primo comma oppure limitarla solo a determinati tipi di appalti o a circostanze specifiche.

Articolo 70 paragrafo 6 utilities

Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, a condizione che le pertinenti disposizioni degli articoli da 70 a 79 siano osservate, in particolare che il contratto non sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 74 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1 e dell'articolo 74.

Gli Stati membri possono escludere l'uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o in circostanze specifiche, oppure limitarla solo a determinati tipi di appalti e a circostanze specifiche.

Articolo 54 paragrafo 3 bis appalti pubblici

Articolo 70 paragrafo 3bis utilities

Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria della legislazione nazionale applicabile che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

Motivi di esclusione

Articolo 55 paragrafo 2 comma 2 appalti pubblici

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri ad escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

paragrafo 2 bis appalti pubblici

Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

paragrafo 3

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

a bis) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trovi in ogni altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;

c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;

c bis) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

c ter) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 21 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;

c quater) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 39 bis non può essere risolta con altre misure meno intrusive;

d) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre

sanzioni comparabili;

e) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 57; o

f) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

In deroga al primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora abbiano stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui sopra.

Paragrafo 3 bis comma 2 appalti pubblici

In qualunque momento della procedura le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 3.

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

Articolo 63 paragrafo 1 appalti pubblici

Gli Stati membri possono istituire o mantenere elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti o prevedere una certificazione da parte di organismi di certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui all'allegato VIII.

Essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo di certificazione o del soggetto responsabile dell'elenco ufficiale al quale le domande vanno presentate.

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 66 paragrafo 2 appalti pubblici

Articolo 76 paragrafo 2 utilities

L'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all'articolo 67, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri comprendenti gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Tra tali criteri possono rientrare ad esempio:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità,

progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni;

b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto, qualora la qualità del personale possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; o

c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.

L'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l'uso a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto.

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 70 appalti pubblici

Articolo 80 utilities

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, purché esse siano collegate all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2 bis e indicate nell'avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all'innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione.

Subappalto

Articolo 71 paragrafo 1 appalti pubblici

Articolo 81 paragrafo 2 utilities

Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

paragrafo 2 appalti pubblici

paragrafo 3 utilities

Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto pubblico (il contraente principale). Tra tali misure possono rientrare idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi concernenti tale modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

paragrafo 4 appalti pubblici

paragrafo 5 utilities

Nel caso di appalti di lavori e per servizi da fornire presso l'impianto sotto la diretta supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e al più tardi all'inizio dell'esecuzione del contratto l'amministrazione aggiudicatrice impone al contraente principale di indicarle nome, recapito e rappresentanti legali dei suoi subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. L'amministrazione aggiudicatrice impone al contraente principale di comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del contratto nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.

Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al contraente principale l'obbligo di trasmettere le informazioni richieste.

Ove necessario ai fini del paragrafo 5, lettera b), del presente articolo, le informazioni richieste sono accompagnate dalle autodichiarazioni dei subappaltatori come previsto all'articolo 57. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 7 del presente articolo possono prevedere che i subappaltatori presentati a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto forniscano i certificati e gli altri documenti complementari invece dell'autodichiarazione.

Il disposto del primo comma non si applica ai fornitori.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono estendere o possono essere obbligate dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio nei casi seguenti:

- a) ai contratti di fornitura, ai contratti di servizi diversi da quelli riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la diretta supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero ai fornitori coinvolti in contratti di lavori o di servizi;
- b) ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.

Paragrafo 5 lettera b appalti pubblici

Paragrafo 6 lettera b utilities

Le amministrazioni aggiudicatrici possono, conformemente agli articoli 57, 57 bis e 57 ter, verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell'articolo 55. In tali casi le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di sostituire i subappaltatori in merito ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre o essere obbligate da uno Stato membro a imporre che gli operatori economici sostituiscano i subappaltatori in relazione ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.

paragrafo 6 appalti pubblici

paragrafo 7 utilities

Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.

paragrafo 7 appalti pubblici

paragrafo 8 utilities

Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere misure a norma del paragrafo 2, 4 o 5 specificano, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, le condizioni di attuazione di tali misure. In tale contesto gli Stati membri possono

limitarne l'applicabilità, ad esempio in relazione a determinati tipi di appalti, a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o operatori economici ovvero a determinati importi.

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 76 paragrafo 2 appalti pubblici

Articolo 86 paragrafo 2 utilities

Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali.

Appalti riservati per determinati servizi

Articolo 76 bis paragrafo 1 appalti pubblici

Articolo 86 bis paragrafo 1 utilities

Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici possano riservare il diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici a un'organizzazione esclusivamente per i servizi sociali e in materia di salute e cultura di cui all'articolo 74 identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 92 paragrafo 1 bis appalti pubblici

Articolo 101 paragrafo 2 utilities

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1 bis, fino al..., eccettuati i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi degli articoli 32, 33 o 34, dell'articolo 35, paragrafo 4, dell'articolo 49, paragrafo 2, o dell'articolo 51.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1 bis, per le centrali di committenza fino al.

Se uno Stato membro decide di rinviare l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1 bis, tale Stato membro garantisce che le amministrazioni aggiudicatrici possano scegliere tra i mezzi di comunicazione seguenti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

- a) mezzi elettronici conformemente all'articolo 19;

- b) posta;
- c) fax;
- d) una combinazione di questi mezzi.

paragrafo 1ter appalti pubblici

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 1 bis, secondo comma, fino al ...

paragrafo 1 quater appalti pubblici

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, secondo comma, fino al ...

paragrafo 1 quinquies appalti pubblici

Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dell'articolo 57 ter, paragrafo 2, fino al ...